

ALLEGATO

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali del 23 dicembre 2009 n. 9258
Disposizioni regionali attuative della misura

**MISURA
“VENDEMMIA VERDE”**

maggio 2018

INDICE

PREMESSA

1. DEFINIZIONI	Pagina 3
2. LA FILIERA VITIVINICOLA IN REGIONE CAMPANIA	Pagina 3
3. DISPOSIZIONI GENERALI E FONTI NORMATIVE	Pagina 4
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	Pagina 5
5. SOGGETTI BENEFICIARI	Pagina 5
6. DESCRIZIONE DELLA MISURA	Pagina 5
6.1 CONDIZIONI DI ATTUAZIONE	<i>Pagina 6</i>
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Pagina 7
8. RINUNCIA DI UNA DOMANDA	Pagina 8
9. CONTROLLI AMMINISTRATIVI	Pagina 9
10. GRADUATORIA REGIONALE	Pagina 9
11. TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VV	Pagina 9
12. CONTROLLI IN CAMPO	Pagina 10
13. PAGAMENTO DELL'AIUTO	Pagina 10
14. CONDIZIONALITÀ	Pagina 11
15. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	Pagina 12
16. DEMARCAZIONE CON PSR	Pagina 12
17. NORME FINALI	Pagina 12

PREMESSA

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'OCM vino è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che, tra l'altro, ha abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Regolamento unico OCM) e, all'articolo 47 prevede la misura della vendemmia verde.

Tra le misure previste dal Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore del vino per il periodo 2014-2018, c'è la Vendemmia Verde che, come misura di mercato, se omogeneamente applicata consente di riequilibrare il mercato nelle zone dove maggiore è l'appesantimento.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente testo si intende per:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo Pagatore della Regione Campania.

AGEA Coordinamento: svolge le funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori.

AGEA Organismo pagatore: svolge le funzioni di gestione e pagamento degli aiuti comunitari.

Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di vendemmia verde e della quale ne dispone a titolo legittimo.

Fascicolo Aziendale: è il documento costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs 99/2004. La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

Ministero: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale (DIPEISR) - Direzione generale delle politiche Internazionali e dell'Unione Europea (PIUE) - Settore vitivinicolo (PIUE VIII).

Organismo pagatore: Organismo pagatore riconosciuto dal Ministero ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006.

Potenziale produttivo viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

PSR: programma di sviluppo rurale 2014/2020.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo 2014/2018.

Regolamento: Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008.

Superficie vitata ai fini dell'aiuto: superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione 2016/1150.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (titolo di possesso, anno d'impianto, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno prevalente - 85% della composizione ampelografica).

Vino a D.O.: vino con Denominazione di Origine.

Vino a I.G.: vino con Indicazione Geografica.

2. LA FILIERA VITIVINICOLA IN REGIONE CAMPANIA

La contribuzione regionale di vino alla produzione nazionale si aggira intorno al 2% con la presenza di molti marchi a denominazione d'origine.

Allo stato attuale, grazie alla riqualificazione produttiva degli ultimi anni, si contano in regione *quattro* DOCG, *quindici* DOC, con circa novanta tipologie, e *dieci* IGT.

In linea con la presenza di produzioni vitivinicole d'alta qualità si riscontra la presenza discreta di aziende con marchio proprio riconosciuto a livello nazionale ed internazionale o, seppure di ridotte dimensioni, aziende con produzioni nicchia di qualità sui mercati regionali o nazionali.

Nella maggioranza dei casi, però, permangono, nell'anello della filiera a monte, realtà aziendali di piccola dimensione, caratterizzate da una scarsa organizzazione interna e da una bassa capacità di approntare strategie competitive vincenti.

In particolare, sotto l'aspetto qualitativo ed organizzativo, le aree produttive si presentano differenziate. Nella provincia di Salerno sono ancora molte le aziende che rimangono su produzioni di vini comuni prodotti con uve di vitigni di provenienza extraregionale e, pur in presenza di produzioni viticole autoctone di pregio, non vengono sfruttate a pieno le opportunità derivanti dalla valorizzazione produttiva locale.

Le aree interne, nelle province di Avellino e di Benevento, rimangono quelle con maggiore vocazione viticola di qualità, e con maggiori capacità organizzative (interne all'azienda e/o attraverso forme associative per l'integrazione verticale ed orizzontale) per affrontare il mercato e per competere con altri produttori nazionali ed internazionali.

Le aree costiere del napoletano (Campi Flegrei, Vesuviano, Penisola Sorrentina e Isole di Capri e Ischia), presentano anch'esse delle produzioni viticole di rinomata qualità ma soffrono di estensioni fondiari limitate e, conseguentemente, di un basso potenziale produttivo.

Anche nella provincia di Caserta ci sono produzioni viticole tipiche e di buona qualità, ma ugualmente le produzioni sono limitate e la tendenza alla riqualificazione varietale è più recente rispetto ai processi avviati nelle province di Benevento e di Avellino. In definitiva, la filiera vitivinicola risulta caratterizzata da una struttura polarizzata. Da una parte, poche grandi aziende o associazioni di produttori e di trasformazione che collocano con un proprio marchio i loro prodotti sui mercati nazionali ed internazionali, hanno un buon rapporto con la GDO e presentano una capacità gestionale che le consente di affrontare in maniera appropriata le sfide di mercato. Dall'altra, ci sono una miriade di piccole aziende agricole, poco collegate con la GDO a causa della debolezza strutturale, con una cultura imprenditoriale scarsamente orientata al mercato e verso forme d'associazionismo.

Carenze che impediscono di valorizzare e promuovere il prodotto in modo più incisivo e diretto e di assicurargli un posizionamento più competitivo rispetto ai prodotti concorrenti.

La produzione mostra incoraggianti segni di miglioramento: *il bilanciamento rossi-bianchi è stabile da oltre 5 anni, con leggera predominanza dei rossi, segno che le vendemmie sono prevedibili e la vigna è "stabilizzata".*

In secondo luogo, si evidenzia che le produzioni del vino di qualità si sono anch'esse stabilizzate attestandosi, nelle ultime due campagne, intorno circa 300.000 HI di vino a DO (che comprendono DOP e IGP).

3. DISPOSIZIONI GENERALI E FONTI NORMATIVE

- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - *Articolo 47.*
- Regolamento CE n. 555 della Commissione, del 28 maggio 2008 al Titolo II, Capo II, Sezione 3, articoli 11, 12, 13 e 14 che prevede le modalità applicative della misura della vendemmia verde.
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008.
- Regolamento di esecuzione n. (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
- Decreto Ministeriale n. 9258 del 23 dicembre recante disposizioni nazionali di attuazione della misura della vendemmia verde.
- del Direttore Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 maggio 2016 reca le disposizioni per la campagna 2015/2016 relativamente all'attivazione della misura vendemmia verde.
- Circolare AGEA Prot n. ORPUM 36458 del 27.04.2018 - Istruzioni operative n. 18 - O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 47 "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario Vendemmia verde" per la campagna 2017/2018.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Campania, per la misura della vendemmia verde nell'esercizio finanziario 2017/2018, è pari ad € 372.762,00 - Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2017 n. 1715, ad oggetto:

“Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018”.

Con decreto dirigenziale regionale del 26 gennaio 2018 n. 40 è stato, tra l'altro, trasferito l'importo di € 259.965,72 dalla Misura della Vendemmia Verde alla Misura della Promozione dei vini per consentire il finanziamento di tutti i progetti ammissibili, per cui l'importo residuo disponibile per la misura Vendemmia Verde nella campagna 2017/2018 è di € 112.796,28, cui va sommato l'importo di € 155.561,40 recuperato dalla mancata contrattazione con AGEA dei progetti di promozione per un totale disponibile di **€ 268.357,68** da destinare al pagamento delle domande di Vendemmia Verde finanziabili nella campagna 2017/2018, salvo ulteriori risorse disponibili.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno accedere all'aiuto previsto i conduttori di aziende viticole siano essi imprenditori agricoli singoli o associati.

Per conduttore si intende la persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce (in qualità di proprietario, comproprietario, affittuario o altro ad esclusione del comodato) vigneti coltivati con varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nel territorio regionale, secondo i criteri dettati dall'art. 1 del Decreto direttoriale MIPAAF 8 marzo 2010 n. 2862.

I produttori, per ricevere gli aiuti comunitari devono condurre unità vitate che soddisfino e rispettino i seguenti requisiti:

- a) siano in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo (impianti e reimpianti viticoli);
- b) siano coltivate con varietà di uve da vino, classificate dalle regioni in conformità all'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le
- c) Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- d) siano in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all'art. 12,
- e) paragrafo 1, lettera a) iii) del regolamento (CE) n. 555/2008;
- f) siano impiantate da almeno quattro (4) campagne precedenti a quella di presentazione della domanda, risultino cioè impiantate entro il 31 luglio 2013;
- g) abbiano formato oggetto di dichiarazione di raccolta di Vendemmia e Produzione nella campagna 2015/2016 e in quella 2016/2017;
- h) non abbiano beneficiato di un aiuto alla vendemmia verde nella campagna 2015/2016 (*ultima campagna di attuazione della Misura VV in Regione Campania*).

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di aiuto allega alla stessa il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari. Il conduttore non proprietario deve dimostrare, attraverso regolare e registrato atto/contratto, il possesso del fondo su cui insistono le unità vitate richieste in domanda, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla misura. È condizione essenziale che i conduttori richiedenti le compensazioni finanziarie abbiano costituito il *Fascicolo Aziendale* presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati o presso il competente Ufficio regionale (Servizio Territoriale Provinciale) dove è stato dato mandato per la costituzione del fascicolo aziendale dal quale risulti l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo in linea con i dati GIS.

6. DESCRIZIONE DELLA MISURA

La vendemmia verde consiste nella distruzione totale, ovvero nell'eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione entro il periodo normale dell'invaiaitura nella zona considerata, riducendo a zero la resa dell'unità vitata interessata nella campagna vendemmiale di adesione alla misura.

La mancata eliminazione di tutti i grappoli, ossia il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione, non è considerata vendemmia verde. Pertanto, se nel corso dei controlli previsti si dovessero riscontrare grappoli ancora presenti sulle viti, non verrà erogato alcun contributo.

La vendemmia verde potrà essere effettuata con metodo manuale che, anche se più costoso, garantisce risultati più soddisfacenti ed uno scarso impatto ambientale. Non sono esclusi metodi meccanici e chimici sempreché assolvano alla totale distruzione dei grappoli.

La misura risponde agli obiettivi di mantenimento dell'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo, eliminando le eccedenze, nel rispetto del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali del territorio, evitando le crisi di mercato che negli ultimi anni, in Regione Campania, hanno interessato in particolare la provincia di Benevento e Avellino.

Il sostegno a favore della vendemmia verde consiste nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro che non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o dell'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

6.1 CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

La superficie minima per l'accesso alla misura della vendemmia verde, tenuto conto delle caratteristiche strutturali della media delle aziende vitivinicole regionali, è pari a 0,3 ettari.

È ammessa deroga per le isole e le zone costiere ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina dove la superficie minima di intervento è di 0.25 ettari.

La superficie massima che può accedere alla misura è pari a 20 ettari.

La stessa unità vitata non può essere ammessa all'aiuto previsto per la vendemmia verde per due campagne consecutive.

Sono ammesse a partecipare alla misura della vendemmia verde le unità vitate impiantate da almeno quattro campagne vitivinicole dalla data di presentazione della domanda (ovvero almeno dalla campagna 2012/2013).

Le unità vitate (U.V.) inserite in domanda, per essere ammesse, devono essere interessate per l'intera superficie alla misura della vendemmia verde, mentre nell'ambito di una stessa parcella vitata costituita da più U.V., è possibile procedere alle operazioni di vendemmia verde anche per una sola U.V.

Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di

controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la misura, ai sensi dell'articolo 12, punto 1a) del regolamento (CE) n. 555/2008, i produttori che rispettano le norme sulla condizionalità e si impegnano a mantenere il vigneto in buone condizioni vegetative almeno l'anno successivo alla pratica della vendemmia verde sempreché, per tale vigneto, non sia previsto l'espianto.

È consentito presentare domanda sulla misura di vendemmia verde anche in caso di contemporanea adesione alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti qualora quest'ultima sia stata chiesta con modalità di pagamento anticipato (polizza).

In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, non è erogato alcun sostegno (punto 3, art 12 Reg. CE 555/2008).

In caso di coesistenza di una domanda di assicurazione vite da vino (art. 49, Reg. CE 1308/2013) e di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 (1) della Commissione, verrà erogato solo l'aiuto relativo all'assicurazione stipulata.

Diversamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore, avendo lo stesso già beneficiato dell'aiuto per la misura della vendemmia verde (punto 3, art 12 Reg. CE 555/2008).

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

È condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004.

La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti. L'avvenuta costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale nonché la corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici dei vigneti interessate all'aiuto indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo Fascicolo aziendale sia con quelli presenti nello schedario viticolo, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Come è noto, Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel *"Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione"* un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

Al riguardo, l'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto comunitarie, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per effettuare le verifiche connesse.

Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal *"Piano di coltivazione"* presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Si segnala, in particolare, che la correttezza e completezza di tali informazioni è fondamentale, tra l'altro, ai fini dei controlli di condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1306/2013; è quindi obbligatorio dichiarare nel fascicolo aziendale la totalità delle unità di produzione gestite dal richiedente.

La domanda di aiuto, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Nella costituzione del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a

titolo di aiuto comunitario. Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento (la cointestazione del conto è ammissibile ma ad ogni IBAN può corrispondere un solo Fascicolo aziendale).

La mancata erogazione del contributo a causa di errata comunicazione dell'IBAN, ricade esclusivamente sotto la responsabilità del beneficiario.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it

Pertanto, nelle domande di aiuto è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata.

TERMINI E MODALITÀ

La domanda di adesione alla misura della vendemmia verde va presentata esclusivamente, tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA Organismo Pagatore sul portale SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o presso il competente Ufficio regionale (Servizio Territoriale Provinciale) dove è stato dato mandato per la costituzione del fascicolo aziendale.

Le domande possono essere presentate a decorrere dalla data di **approvazione delle presenti disposizioni** e fino al **31 maggio 2018** secondo le modalità di cui sopra, definite da AGEA con Circolare Istruzioni Operative n. 18 Prot. ORPUM n. 36458 del 27/04/2018.

Le domande di aiuto presentate dopo il termine del 31 maggio 2018 o con modalità diverse da quelle indicate dalle disposizioni vigenti, sono irricevibili e pertanto non sono accolte e non saranno prese in considerazione ai fini dell'aiuto comunitario.

La domanda, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale deve contenere:

- l'indicazione dell'unità vitata (o delle U.V.) e la relativa superficie oggetto della misura;
- metodo di vendemmia distinto tra manuale, meccanico o chimico;
- la varietà di vite coltivata e la categoria di vino (DO/IG o da tavola) dalla stessa ottenibile.

Tale informazione deve coincidere con quella che risulta dalle idoneità a produrre vini DO/IG presenti nello schedario viticolo e comunque, l'effettiva rivendicazione di uve DO/IG prodotte dall'unità vitata oggetto della misura deve risultare in almeno una delle due precedenti dichiarazioni di vendemmie, altrimenti l'importo del contributo non potrà essere riconosciuto per la tipologia di uve indicate in domanda;

- anno di impianto;
- la resa media (considerata la dichiarazione delle ultime cinque campagne);
- la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per la misura nella campagna precedente per la stessa unità vitata;
- la dichiarazione dell'eventuale adesione alla misura agroambientale 214 del PSR (azioni 1 e 2);
- la dichiarazione che le U.V. oggetto di intervento sono regolari e sono state impiantate entro il 31 luglio 2013;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi del DPR 445/2000;

Qualora l'importo delle domande ammesse fosse superiore alle risorse disponibili per la misura, si provvederà a formulare una graduatoria regionale delle istanze ammesse che sarà trasmessa ai competenti Servizi Territoriali Provinciali per le comunicazioni ai beneficiari, pubblicata nella pagina delle news sul sito internet dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm> unitamente all'elenco delle istanze non ammissibili con indicazione della motivazione del non accoglimento.

Inoltre, la posizione in graduatoria per ogni singola domanda, sarà inserita sul portale SIAN.

Alle Ditte escluse dalla graduatoria, i Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio provvederanno a comunicare l'esito dell'istruttoria e le motivazioni del non accoglimento totale o parziale.

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve avere proceduto agli eventuali aggiornamenti ed allineamenti del Fascicolo Aziendale (sezione schedario viticolo) con i dati contenuti nello schedario viticolo.

8. RINUNCIA DI UNA DOMANDA

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di giustificato un motivo, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di pagamento senza conseguenze, prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta.

Pertanto, Il termine ultimo per la presentazione delle domande di rinuncia alla Vendemmia Verde per la campagna 2017/2018 è fissato alla data 15 giugno 2018.

Non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

I produttori che intendono rinunciare alla domanda di aiuto devono presentare la comunicazione di rinuncia all'OP AGEA esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, per il tramite dello stesso Ufficio (CAA, libero professionista o Regione/P.A.) dove è stata presentata la domanda di aiuto.

9. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Le domande presentate sono soggette ai seguenti controlli:

- ✓ verifica che per i richiedenti che ne abbiano l'obbligo, di aver soddisfatto nella campagna 2016/2017 gli obblighi previsti dagli artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 436/2009 in materia di presentazione delle Dichiarazioni di Vendemmia e di Produzione;
- ✓ per le superfici interessate alla richiesta d'aiuto, presentazione della dichiarazione di Vendemmia e Produzione per le campagne 2016-17e 2017-18;
- ✓ indicazione della metodologia di vendemmia adottata;
- ✓ rispetto della superficie minima e/o massima;
- ✓ fruizione del medesimo aiuto per la precedente campagna;
- ✓ verifica, tramite Schedario, dell'idoneità delle unità vitate a produrre uve a D.O. e/o I.G;
- ✓ verifica dell'effettiva rivendicazione di uve DO/IG prodotte dall'unità vitata oggetto della misura in almeno una delle due precedenti vendemmie;
- ✓ presenza di ulteriori documenti, eventualmente previsti dalle presenti Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA), per la formazione della graduatoria regionale.

10. GRADUATORIA REGIONALE

A seguito dei controlli amministrativi eseguiti da AGEA sull'ammissibilità delle domande pervenute nei termini, si procederà a redigere una graduatoria unica regionale delle domande ammesse valutate secondo i criteri di seguito indicati con l'attribuzione dei punteggi di seguito indicati:

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Aiuto richiesto per superficie vitata totale aziendale	Fino a 1 ha 5 Punti
	Da 1 a 3 ha 7 Punti
	Oltre 3 ha 10 Punti
Aiuto richiesto da giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda Per le società e cooperative vale la data di nascita del legale rappresentante	5 Punti
Richiedenti che non hanno beneficiato dell'aiuto nella campagna precedente 2015-2016	2 punti
Aiuto richiesto per tipologia di superfici	DOCG 5 pt DOC 3 pt IGT 2 pt Uva comune 1 pt

L'OP AGEA, pubblica sul portale AGEA/SIAN entro il **7 giugno 2018** l'elenco delle domande ammesse, anche sulla base della graduatoria definita a livello regionale.

Tale comunicazione, per le sole domande accolte, è valida quale autorizzazione per i viticoltori interessati a procedere alle operazioni di Vendemmia Verde.

11. TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDEMMIA VERDE

I viticoltori, le cui domande sono state ammesse a contributo (*elenco domande accolte pubblicato da AGEA entro il 7 giugno 2018*), sono tenuti ad effettuare le operazioni di Vendemmia Verde improrogabilmente entro il **15 giugno 2018**, ed a comunicare ai Servizi Territoriali provinciali l'avvenuta eliminazione dei grappoli entro la medesima data.

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande presentate dalle donne. In caso di ulteriore parità, viene premiata l'età anagrafica inferiore. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.

12. CONTROLLI IN CAMPO

I controlli sulle superfici vitate oggetto di vendemmia verde riguardano il 100% delle domande e sono effettuati dall'Organismo Pagatore o da suoi delegati, in base a modalità stabilite da AGEA Coordinamento, sentite le Regioni interessate.

Il controllo deve, comunque, assicurare:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la consistenza delle superfici provenienti dal fascicolo;
- c) la presenza delle dichiarazioni di raccolta;
- d) l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della/e unità oggetto della misura;
- e) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sull'unità vitata ammessa all'intervento;
- f) l'accertamento del metodo utilizzato;
- g) ai fini della rendicontazione dell'aiuto forfettario i produttori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, dettagliando l'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

In caso di delega alle Regioni, i controlli di cui alle lettere a), d), e), f), g) vengono svolti dai Servizi Territoriali Provinciali e avvengono in modo sistematico in loco e sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il periodo normale di invaiatura della zona considerata. I controlli in loco sono effettuati sul 100% delle domande ammesse.

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda alla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente nonché alla Circolare AGEA di campagna del 27/04/2018 - Istruzioni Operative n. 18.

Se nel corso del sopralluogo, effettuato a cura di AGEA su tutte le unità vitate richieste dal beneficiario, viene riscontrata la parziale o mancata operazione della vendemmia verde, l'aiuto comunitario non sarà erogato.

Se dai controlli effettuati si verificano disallineamenti tra schedario viticolo e dichiarazione di vendemmia, l'aiuto sarà corrisposto secondo gli esempi di seguito riportati.

SCHEDARIO	DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA		PAGAMENTO
	2017	2018	
DOP	DOP	DOP	DOP
DOP	DOP	IGP	DOP
DOP	IGP	IGP	IGP
DOP	Vino Comune	IGP	IGP
DOP	Vino Comune	Vino Comune	Vino Comune
IGP	IGP	IGP	IGP
IGP	IGP	Vino Comune	IGP
IGP	Vino Comune	Vino Comune	Vino Comune

13. PAGAMENTO DELL'AIUTO

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente (AGEA) direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo, sulla base della superficie definita in conformità all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e dell'articolo 47 del Reg. UE 1308/2013.

La perdita di reddito è data dalla resa media del vigneto per il prezzo medio delle uve e in particolare:

- la resa media viene calcolata a livello regionale per le diverse tipologie produttive tenendo conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime 5 campagne ad esclusione della campagna con resa più alta e di quella con resa più bassa;

- il prezzo medio delle uve viene calcolata a livello regionale per le diverse tipologie produttive sulla base dei prezzi rilevati nella campagna di riferimento da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale. Il prezzo medio per tipologia è stato ottenuto ponderando i prezzi dei singoli vitigni più rappresentativi sulla base delle superfici realmente investite.

Sulla base di tali criteri il reddito medio stimato della superficie ad uva da vino per tipo di impiego in Campania è quello della tabella di seguito riportata (media 2008-2012).

Tipo di Uva	Prezzo medio al q.le	Resa media per ettaro	Reddito medio ad ettaro
Uva per vino comune	€ 19, 86	q.li 89.40	€ 1.755,00
Uva per vini a I.G.T.	€ 37,53	q.li 105.60	€ 3.963,00
Uva per vini a D.O.	€ 65,63	q.li 83.40	€ 5.474,00

Per quanto riguarda i costi diretti per la distruzione o eliminazione dei grappoli si tiene conto di un costo che varia tra 8,00 e 9,00 €/q.le così come indicato nel Decreto Dipartimentale delle Politiche Europee ed Internazionali del 8 marzo 2010 n. 2862 e, pertanto, in base alle rese medie, si stimano i seguenti costi:

Tipo di uva	Costo a q.le	Costo ad ettaro
Uva per vino da tavola	€ 8,00	€ 715,20
Uva per vino a IGT	€ 9,00	€ 950,40
Uva per vini a DO	€ 9,00	€ 750,60

Importo massimo del sostegno

Tipo di uva	Reddito medio ad ettaro	Costo medio ad ettaro	50% dell'importo massimo del sostegno ad ettaro (arrotondato)
Uva per vino da tavola	€ 1.755,00	€ 715,20	€ 1.230,00
Uva per vino a IGT	€ 3.963,00	€ 950,40	€ 2.450,00
Uva per vino a DO	€ 5.474,00	€ 750,60	€ 3.100,00

Quando le operazioni sostenute a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno lo Stato membro versa l'importo corrispondente solo per la parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, recupera l'importo pagato in relazione alla parte che non è stata attuata.

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie approvata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno, o modificata in conformità dell'articolo 53 del Regolamento Delegato 2016/1149, e la superficie in cui l'operazione è stata effettivamente realizzata, determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza è superiore al 20% ma uguale o inferiore al 50%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione e ridotto del doppio della differenza constatata.

Se la differenza è superiore al 50%, non è concesso alcun sostegno per l'operazione in questione

14. CONDIZIONALITÀ

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni di condizionalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 92 e 93. Qualora venga accertato che gli agricoltori non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di condizionalità si applicheranno le sanzioni previste.

15. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di documentazione antimafia, è stato aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che "la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei". La norma è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172 e, infine, dall'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205.

Le modifiche introdotte al codice antimafia prevedono che la richiesta della documentazione antimafia, a seconda dei casi, sia costituita dalla Comunicazione Antimafia o dall'Informazione antimafia. La Comunicazione Antimafia è un documento che attesta/certifica la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011. Tra le cause che possono precludere il rilascio della comunicazione antimafia sono: I provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione; Le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. L'informazione antimafia è un documento che attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che potrebbero influire sulle decisioni societari e imprenditoriali.

Con l'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis del D.lgs 159/2011 e smi, si stabilisce che l'informativa antimafia deve essere richiesta con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti per importi superiori ai 5.000 euro;

Si stabilisce, inoltre, l'ambito di applicazione delle ulteriori modifiche che interessano "ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC, corrisposto in favore dei beneficiari che detengono terreni".

Con norma transitoria, valida fino al 31/12/2018, è stato disposto che il limite dell'importo per l'acquisizione della documentazione con riferimento ai terreni agricoli è fissato al valore di 25.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 il valore dell'importo sarà nuovamente fissato per importi superiori ai 5.000 euro.

Per le casistiche in base alle quali si applicano le nuove disposizioni in materia di richiesta della comunicazione antimafia e della informativa antimafia, si rinvia al paragrafo 17 della Circolare AGEA - Istruzioni Operative n. 18 del 27 aprile 2018.

16. DEMARCAZIONE CON PSR

Con nota del 4/11/2010 ref. Area 771279, la Commissione UE ha invitato la scrivente Amministrazione Regionale a rivedere i criteri di demarcazione di alcune misure del PSR 2007/2013 - es.: misura 214- con la misura della vendemmia verde.

Il finanziamento di eventuali operazioni del PSR che si dovessero sovrapporre con quelle relative al 1° pilastro della PAC (vendemmia verde), infatti, comporta il non riconoscimento della spesa comunitaria.

La demarcazione già attuata nella precedente programmazione 2007/2013 a valere sulla ex Misura 214, resta valida anche per il PSR Campania 2014-2020 prendendo a riferimento la vendemmia verde e le misure del PSR 10 e 11.

Ad esempio, come nella precedente programmazione, nel caso per una annualità dovesse sovrapporsi la agroambientale con la misura della vendemmia verde, non verrà pagato al beneficiario l'aiuto relativo alla misura PSR, fermo restando l'obbligo del mantenimento degli impegni assunti per la medesima misura. L'anno successivo, sulle stesse unità vitate che non partecipano alla vendemmia verde, continuerà ad erogarsi l'aiuto per la misura PSR.

17. NORME FINALI

Le presenti disposizioni sono valide per la campagna 2017/2018.

La misura della vendemmia verde si applica su tutto il territorio della regione Campania.

La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Qualora l'importo relativo al totale delle domande presentate superasse l'importo disponibile per la campagna 2017/2018, saranno ammissibili le domane fino al raggiungimento di tale importo. Le

domande non finanziate per mancanza di fondi, non potranno essere pagate neanche nella campagna successiva e nel caso vogliano partecipare nuovamente alla misura, devono ripresentare opportuna domanda.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni regionali, si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e alla Circolare AGEA – Istruzioni Operative n. 18 del 27 aprile 2018.